



**CIRCOLARE N. 23
2013/2014
DEL 23 OTTOBRE 2013**

Lega Italiana Calcio Professionistico

Alle Società
di 1^a e 2^a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare n. 13 – 2013 dell’Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C.

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 13 – 2013 elaborata dall’Ufficio Studi Tributarî della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avente ad oggetto “Modello di comunicazione dello ‘**spesometro**’ e termini per la comunicazione telematica dello stesso”.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)

17 ottobre 2013

Prot. n.11.437

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n.13 - 2013

Oggetto: “ Modello di comunicazione dello ‘**spesometro**’ e termini per la comunicazione telematica dello stesso-

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2013, n. 2013/94908, sono state approvate le disposizioni attuative relative al cd. “**speso metro**”. Trattasi, come già anticipato nella Circolare di questa FIGC, n.9-2013, prot. 11.1194 del 16 aprile 2013, dell’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA poste in essere dai soggetti passivi se di ammontare superiore ad € 3.000 (IVA esclusa) per le operazioni per cui sussiste l’obbligo di emissione della fattura e ad € 3.600 (IVA inclusa) per le operazioni per le quali tale obbligo non sussiste.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, formano oggetto di comunicazione tutte le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo.

Il 10 ottobre u.s. è stato, poi, pubblicato il nuovo modello di comunicazione mediante il quale è possibile comunicare, tra l’altro, non solo le informazioni rilevanti ai fini dello “**spesometro**” ma anche le operazioni di leasing finanziario, le avvenute registrazioni di acquisti da operatori economici di San Marino, le operazioni in contanti legate al turismo e quelle con operatori “black list”.

Per le comunicazioni relative all’anno 2012, i soggetti che effettuano le liquidazioni mensili ai fini IVA, devono trasmettere la comunicazione entro il 12 novembre 2013; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l’obbligo della comunicazione, trasmettono la comunicazione stessa entro il 21 novembre 2013.

Per le comunicazioni relative **all’anno 2013 e successivi**, i soggetti che effettuano la liquidazione mensile trasmettono la comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione, la effettuano entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Sia il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 2 agosto u.s. sia il modello di comunicazione recentemente pubblicato sono reperibili sul sito dell'Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it.